



Autorità per l'energia elettrica e il gas

RELAZIONE TECNICA

**PRESUPPOSTI E FONDAMENTI
DELLE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
AL TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI
DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
IN MATERIA DI QUALITÀ DEI SERVIZI
DI DISTRIBUZIONE, MISURA E VENDITA DEL GAS
(deliberazione 27 luglio 2005, n. 158/05)**

27 luglio 2005

INDICE

1. Premessa	2
2. Le modifiche ed integrazioni alla Parte I del Testo integrato.....	2
3. Le modifiche ed integrazioni alla Parte II del Testo integrato	3
<i>Odorizzazione del gas</i>	<i>3</i>
<i>Obblighi di servizio relativi alla sicurezza</i>	<i>4</i>
<i>Pronto intervento</i>	<i>5</i>
<i>Emergenze ed incidenti da gas</i>	<i>5</i>
<i>Uniformazione delle modalità calcolo</i>	<i>6</i>
4. Le modifiche ed integrazioni alla Parte III del Testo integrato.....	6
<i>Obbligo di tempestività di trasmissione e di registrazione delle richieste di prestazione per i venditori</i>	<i>7</i>
<i>Preventivazione per l'esecuzione di lavori</i>	<i>8</i>
<i>Verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale</i>	<i>9</i>
<i>Obblighi di informazione dell'esercente ai clienti.....</i>	<i>10</i>
<i>Tempi di attuazione delle modifiche ed integrazioni introdotte alla Parte III</i>	<i>10</i>

1. Premessa

La presente relazione tecnica descrive i fondamenti giuridici ed i principali contenuti delle modifiche ed integrazioni al Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas (di seguito: Testo integrato), approvato con la deliberazione 29 settembre 2004, n.168/04 (di seguito: deliberazione n. 168/04).

Il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica costituisce il secondo esito del procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2004 n. 70/04 (di seguito: deliberazione n. 70/04), per la formazione di provvedimenti in materia di qualità dei servizi di distribuzione, di misura e di vendita del gas, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere g) e h), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

L'emanazione del provvedimento di modifiche ed integrazioni al Testo integrato (di seguito: provvedimento di modifica) tiene conto delle osservazioni inviate dai soggetti interessati:

- a) al documento per la consultazione 20 dicembre 2004 "Meccanismi incentivanti i recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione di gas naturale" (di seguito: secondo documento per la consultazione);
- b) al documento per la consultazione 2 maggio 2005 "Obblighi di registrazione e di tempestività nella trasmissione ai distributori delle richieste di prestazioni dei clienti finali per i venditori di gas naturale e di energia elettrica" (di seguito: terzo documento per la consultazione).

Il provvedimento di modifica non introduce ancora il sistema di incentivi per recuperi di sicurezza nella distribuzione di gas naturale per il periodo 2006-2008 in quanto, data la novità e complessità del tema, l'Autorità ha ritenuto opportuno effettuare ulteriori approfondimenti che dovrebbero consentirne comunque l'emanazione nei minimi tempi tecnici necessari.

2. Le modifiche ed integrazioni alla Parte I del Testo integrato

Il recepimento delle osservazioni inviate da parte dei soggetti consultati e di altre segnalazioni pervenute all'Autorità ha reso necessario apportare le seguenti modifiche alle definizioni contenute nella Parte I del Testo integrato:

- sono state aggiunte le definizioni di "attività di trasporto" e di "impresa di trasporto" a seguito dell'aggiunta del comma 8.10 che precisa come l'impresa che svolge l'attività di trasporto ha la responsabilità dell'odorizzazione del gas fornito direttamente a clienti finali civili;
- è stata integrata la definizione di "periodo di subentro", importante stante la sempre maggiore frequenza di cambio di soggetto nella gestione della distribuzione di gas in esito sia a gare sia ad operazioni di fusioni o incorporazioni, estendendo l'applicazione del periodo di subentro anche al distributore uscente dalla gestione del servizio di distribuzione ed escludendo l'applicazione della definizione ai casi di cambio di ragione sociale, di fusione o incorporazione;
- è stata aggiunta la definizione di "stato di consistenza" a seguito dell'introduzione all'articolo 11, comma 11.8, lettera b), dell'obbligo a partire dall'1 gennaio 2006 di redigere lo stato di consistenza per ogni impianto di distribuzione in relazione ai tratti di rete posata o sostituita.

3. Le modifiche ed integrazioni alla Parte II del Testo integrato

Vengono affrontate di seguito le principali modifiche ed integrazioni alla regolazione della sicurezza e della continuità del servizio di distribuzione di gas contenute nella Parte II del Testo integrato.

Odorizzazione del gas

Il secondo documento per la consultazione ha ribadito la rilevanza dell'odorizzazione del gas ai fini della sicurezza nella distribuzione del gas.

L'effettuazione dei controlli della qualità del gas fornito ai clienti finali ai sensi della deliberazione 22 luglio 2004, n. 125/04, ha evidenziato tre casi nei quali il distributore, se pure in relazione ad una porzione della rete, non ha odorizzato il gas distribuito in modo conforme alle norme tecniche vigenti. I controlli, effettuati dall'Autorità con l'ausilio della Guardia di Finanza e della Stazione Sperimentale per i Combustibili, sono stati effettuati mediante misure gascromatografiche che hanno consentito di accertare il rispetto del tasso reale del grado di odorizzazione indicato nel Prospetto IX dell'Appendice D della norma Uni-Cig 7133 emanata ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1083. In alcuni controlli l'Autorità non è stata in grado di accertare in via immediata la conformità dell'odorizzazione del gas in quanto l'odorizzante utilizzato non risultava indicato nel Prospetto IX dell'Appendice D della norma Uni-Cig 7133. Ad una successiva richiesta rivolta dall'Autorità al Cig, quest'ultimo ha dichiarato l'idoneità dell'odorizzante in questione indicando altresì le concentrazioni necessarie per assicurare una adeguata odorizzazione, condizioni effettivamente riscontrate nei controlli effettuati.

L'Autorità ritiene che tale situazione non sia soddisfacente ai fini della tutela dei clienti finali in quanto è fondamentale potere accertare in via immediata che l'odorizzazione del gas sia conforme o meno alle norme tecniche vigenti, al fine di potere rimuovere tempestivamente eventuali situazioni di rischio per i clienti finali.

Alcuni soggetti hanno rappresentato all'Autorità il rischio che, in assenza di prescrizioni specifiche, in occasione dell'alimentazione delle reti di distribuzione mediante carro bombolaio a valle dell'impianto di odorizzazione, venga immesso in rete gas non odorizzato in conformità alle norme tecniche vigenti. Poiché ciò costituirebbe un grave rischio per la sicurezza dei clienti finali forniti con tale gas, l'Autorità ritiene necessario precisare che l'alimentazione tramite carro bombolaio, deve in ogni caso assicurare l'odorizzazione del gas in conformità alle norme tecniche vigenti.

A seguito di segnalazioni pervenute l'Autorità ha verificato l'esistenza di clienti finali civili ai quali il gas naturale viene fornito direttamente dalla rete di trasporto e per i quali, in assenza di un distributore interposto, non era chiaro a chi competesse l'obbligo di odorizzare il gas. L'Autorità ritiene che data la limitatezza del numero dei casi e le competenze possedute dalle aziende di trasporto sia opportuno che in tali situazioni siano queste ultime ad assicurare la corretta odorizzazione del gas fornito.

Pertanto il provvedimento di modifica prevede:

- al comma 8.8 che a partire dall'1 gennaio 2006 il distributore di gas naturale utilizzi solo odorizzanti che risultino indicati nel Prospetto IX dell'Appendice D della norma Uni-Cig 7133; per i distributori di gas diversi tale norma decorre dall'1 gennaio 2007, ai sensi della modifica del 75.1;
- al comma 8.9 che il distributore assicuri la corretta odorizzazione del gas immesso direttamente in rete di distribuzione mediante carro bombolaio, curando altresì in tali casi che le operazioni di immissione del gas avvengano in condizioni di sicurezza;

- al comma 8.10 che l'azienda di trasporto assicuri la corretta odorizzazione del gas fornito direttamente a clienti finali civili.

A seguito di tali integrazioni è stato modificato il comma 2.3, che richiama l'applicazione del comma 8.8 ai distributori di gas diversi, ed è stato aggiunto il comma 2.6, che estende l'ambito di applicazione della Parte II del Testo integrato alle aziende di trasporto limitatamente a quanto previsto dal comma 8.10.

Obblighi di servizio relativi alla sicurezza

Il secondo documento per la consultazione ha evidenziato l'importanza, ai fini della sicurezza, che l'impianto di distribuzione sia dotato di stato di consistenza. Su tale argomento i distributori e le relative associazioni:

- segnalano che la registrazione della profondità di posa e/o delle condizioni di posa per ogni tratto di rete è eccessivamente onerosa e non significativa ai fini della sicurezza del servizio di distribuzione;
- per quanto riguarda l'anno di posa di ogni tratto di rete, hanno evidenziato la difficoltà di ricostruire il dato per la situazione pregressa, mentre hanno suggerito di integrare la definizione di cartografia aggiungendo il solo anno di posa e prevedendo d'ora in avanti l'obbligo di registrazione di tale dato.

Le osservazioni inviate dai soggetti consultati evidenziano con particolare forza come in caso di attuale indisponibilità dello stato di consistenza esso difficilmente possa essere ricostruito a posteriori; d'altra parte non è nemmeno accettabile il ritenere equivalenti dal punto di vista della sicurezza due impianti di distribuzione dei quali il primo dotato di stato di consistenza e il secondo sprovvisto.

Pertanto:

- si conferma per lo stato di consistenza la definizione proposta in appendice B al secondo documento per la consultazione, con l'aggiunta "anche su supporto informatico" e con l'eliminazione del punto "(iv) le condizioni di posa";
- si introduce dall'1 gennaio 2006 l'obbligo di predisposizione dello stato di consistenza per le reti di nuova realizzazione e/o sostituite (comma 11.8, lettera b).

Il secondo documento per la consultazione ha proposto che:

- le reti e gli allacciamenti che insistono su suolo siano realizzati e gestiti dalla sola azienda di distribuzione; le osservazioni pervenute hanno dimostrato il consenso su tale posizione che è stata pertanto recepita con l'aggiunta del comma 11.8, lettera a);
- a partire dall'1 gennaio 2007 il distributore effettui per ogni impianto di distribuzione gestito l'analisi dei rischi di dispersioni di gas mediante l'applicazione della metodologia definita dal Cig; i soggetti consultati non hanno manifestato dissenso su tale proposta che è stata pertanto recepita con l'aggiunta del comma 11.9.

L'attuazione della deliberazione dell'Autorità 18 marzo 2004, n. 40/04, che disciplina le attività di accertamento documentale degli impianti di utenza, ha evidenziato come per alcune aziende di distribuzione non vi sia la consapevolezza degli obblighi che comunque competono al distributore di adottare accorgimenti al momento dell'attivazione della fornitura di gas finalizzati ad evitare rischi derivanti da dispersioni, indipendentemente dalla precedente attività di accertamento ai sensi della deliberazione n. 40/04. L'Autorità ritiene che debba essere sgombrato ogni dubbio al riguardo e che, ferma restando l'autonomia del distributore nella scelta degli accorgimenti da adottare, rimanga sua la responsabilità che l'attivazione della fornitura non comporti rischi per il cliente finale connessi con le dispersioni di gas. A tal riguardo si auspica che il Cig e le associazioni tecniche di settore si facciano parte attiva nella stesura di linee guida relative all'attivazione della

fornitura che sappiano mettere a fattor comune le procedure di cui si sono già dotate le principali imprese di distribuzione operanti nel Paese. Tenuto conto delle precedenti considerazioni al Testo integrato è stato aggiunto il comma 11.10.

Infine, poiché sono pervenute agli uffici dell'Autorità richieste di chiarimenti relativi all'obbligo di completamento dell'ispezione delle reti, il comma 11.6 è stato modificato per chiarire che gli obblighi di ispezione delle reti con le frequenze indicate in tabella D si riferiscono a ciascun tratto di rete.

Pronto intervento

L'articolo 26, comma 26.1, lettera b), del Testo integrato prescrive che il distributore attivi uno o più recapiti telefonici dedicati esclusivamente al servizio di pronto intervento, con passaggio diretto ad un operatore di centralino di pronto intervento senza necessità di comporre altri numeri telefonici. Ciò costituisce il presupposto indispensabile per assicurare che da una parte la persona che chiama il servizio di pronto intervento sia sempre in grado di mettersi in contatto con un operatore di centralino di pronto intervento e, dall'altra, la chiamata venga registrata in modo sequenziale ed inalterabile rispetto alle altre chiamate per pronto intervento.

L'esame dei dati di sicurezza e continuità comunicati dai distributori per l'anno 2004 ha evidenziato il fatto che alcuni aziende di distribuzione forniscono come recapito di pronto intervento il numero di un cellulare. L'Autorità ritiene che tale scelta non sia conforme alle disposizioni di cui sopra in vigore dall'1 gennaio 2005 e che a partire da tale data il distributore debba attivare per il servizio di pronto intervento solo linee fisse. Pertanto, anche se non necessario, ma solo allo scopo di evitare qualsiasi fraintendimento su tale argomento, il comma 26, lettera b), è stato integrato con la precisazione che i recapiti telefonici devono essere con linea fissa.

Inoltre, data l'importanza dei recapiti telefonici e la conseguente necessità che essi siano facilmente accessibili sia per chi chiama il servizio di pronto intervento, sia per i venditori che debbono pubblicare nelle bollette tali recapiti sia per l'Autorità per eventuali controlli, il comma 26.1, lettera c), è stato integrato prevedendo l'obbligo per il distributore di pubblicare tali recapiti telefonici nel proprio sito internet e di comunicarne le variazioni all'Autorità mediante il sistema telematico predisposto dalla stessa nel proprio sito internet.

Emergenze ed incidenti da gas

Il secondo documento per la consultazione ha proposto una riformulazione della definizione di emergenza a seguito della segnalazione di alcune criticità derivanti dalla nuova definizione introdotta dal Testo integrato. Il comma 27.1 è stato modificato con la definizione proposta in consultazione, che ha raccolto il consenso dei soggetti consultati, recependo alcuni suggerimenti migliorativi formulati da un'associazione di distributori e da un'azienda di distribuzione.

Il Testo integrato prevedeva, al comma 28.5, che il Cig comunicasse all'Autorità entro il 31 marzo di ogni anno l'elenco degli incidenti da gas di cui fosse venuto a conoscenza; ciò affinché tali informazioni fossero rese disponibili congiuntamente alle proposte tariffarie inviate dai distributori entro tale data.

Poiché da una parte la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 122/05, recante integrazioni e modifiche della deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, ha posticipato al 30 giugno di ogni anno il termine di presentazione delle proposte tariffarie da parte dei distributori e, dall'altra, il Cig ha segnalato nelle osservazioni inviate la difficoltà di disporre di tutte le informazioni relative agli incidenti da gas accaduti nell'anno precedente entro la data prevista dal Testo integrato, stante le necessità di riscontro, approfondimento e corretta classificazione degli incidenti da gas, il comma 28.5 è stato modificato prevedendo il 30 giugno di ogni anno come data ultima di invio da parte del Cig del rapporto sugli incidenti da gas accaduti nell'anno precedente.

Uniformazione delle modalità calcolo

I soggetti hanno in generale manifestato apprezzamento per la proposta di uniformare le modalità di calcolo delle grandezze presenti nel Testo integrato, scegliendo la modalità di arrotondamento, utilizzata da tutti i programmi di calcolo, e definendo di volta in volta il numero di decimali da prendere in considerazione.

Pertanto il Testo integrato è stato modificato in tal senso (commi 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 8.3, 8.4, 19.1, 24.1, 25.1).

4. Le modifiche ed integrazioni alla Parte III del Testo integrato

Vengono affrontate di seguito le principali modifiche ed integrazioni alla regolazione della qualità commerciale dei servizi di distribuzione e di vendita del gas contenute nella Parte III del Testo integrato sulla base degli esiti del terzo documento per la consultazione.

Tale documento di consultazione ha proposto di introdurre per i venditori di gas naturale obblighi di tempestività nella trasmissione al distributore territorialmente competente delle richieste di prestazioni regolate dal Testo integrato fatte pervenire da parte di clienti finali. Inoltre ha previsto ulteriori obblighi di registrazione da parte dei venditori delle date di ricevimento e di trasmissione delle richieste di prestazioni in modo da consentire all'Autorità di svolgere la propria azione di vigilanza.

Tali integrazioni sono state proposte a tutela dei clienti finali per assicurare il pieno dispiegamento della disciplina degli indennizzi automatici, introdotta dall'Autorità e confermata dal Testo integrato, e per consentire l'azione di vigilanza dell'Autorità finalizzata a verificare la sussistenza di comportamenti collusivi di società di vendita con la società di distribuzione appartenente allo stesso gruppo, consistenti nel ritardato invio al distributore collegato delle richieste di prestazioni ricevute da clienti finali.

I rappresentanti dei consumatori hanno condiviso le proposte dell'Autorità, segnalando il fatto che comportamenti collusivi tra distributori e venditori collegati sono purtroppo frequenti a discapito dello sviluppo della concorrenza ed in generale a svantaggio dei clienti finali.

Tali comportamenti sono stati peraltro segnalati anche da società di vendita, non collegate al distributore territorialmente competente, che hanno subito comportamenti discriminatori in fase di acquisizione di nuovi clienti finali da parte del distributore rispetto al venditore collegato.

La maggior parte dei distributori, venditori e delle loro associazioni di categoria hanno dichiarato nelle osservazioni inviate di essere sfavorevoli all'introduzione degli ulteriori obblighi di tempestività e di registrazione proposti dall'Autorità per i conseguenti aumenti della burocratizzazione e dei costi aziendali nonché per i rischi di una possibile riduzione della flessibilità operativa delle attività. Nel contempo, tuttavia, gli stessi soggetti hanno formulato proposte di integrazione e modifica, rispetto alla versione preliminare del provvedimento messa in consultazione dall'Autorità, finalizzate a semplificare ed a razionalizzare gli ulteriori obblighi di tempestività e di registrazione proposti dall'Autorità stessa. Alcuni di tali soggetti hanno poi dichiarato da una parte di vedere con favore le iniziative tese ad accrescere la trasparenza nelle relazioni tra gli operatori che, favorendo maggiore correttezza nei comportamenti, facilitino, tra l'altro, l'apertura dei mercati e, dall'altra, di ritenere positiva la definizione di una disciplina degli scambi di comunicazioni tra operatori; infatti, il venditore, essendo esposto alla concorrenza, è il primo ad essere interessato ad una tempestività di trasmissione al distributore delle richieste ricevute dal cliente finale.

L'Autorità, pur prendendo atto dei timori espressi dalle aziende di distribuzione e di vendita, tenuto conto delle preoccupazioni espresse da associazioni dei consumatori e da alcuni venditori, ritiene

prioritario tutelare i clienti finali in questa fase, nella quale la concorrenza non ha ancora raggiunto un adeguato sviluppo su tutto il territorio nazionale.

Pertanto, vengono confermate le proposte contenute nel terzo documento per la consultazione, tenendo peraltro in debita considerazione le richieste di semplificazione delle nuove disposizioni e di adeguati tempi per la loro implementazione avanzate da distributori, venditori e dalle loro associazioni di categoria.

Obbligo di tempestività di trasmissione e di registrazione delle richieste di prestazione per i venditori

Il terzo documento per la consultazione ha proposto in sintesi per il venditore di gas naturale l'obbligo di:

- a) comunicare al cliente finale, all'atto della richiesta, il codice identificativo della richiesta medesima anche per le richieste di prestazioni di competenza del distributore; il codice identificativo è definito autonomamente dal venditore ed è quindi diverso da quello definito dal distributore per la stessa prestazione;
- b) registrare:
 - (i) il codice univoco di identificazione della richiesta di cui sopra definito dal venditore;
 - (ii) la data di ricevimento della richiesta da parte del cliente finale;
 - (iii) la data di invio della richiesta del cliente finale al distributore competente territorialmente;
 - (iv) la data di ricevimento di eventuali dati e documentazioni a completamento della richiesta da parte del cliente finale;
 - (v) la data di invio dei dati e documentazioni di cui sopra al distributore competente territorialmente;
- c) inviare al distributore la richiesta ed eventuali dati e documentazioni a completamento della richiesta stessa entro 1-2 giorni lavorativi successivi a quello di ricevimento (da tale obbligo restano escluse le richieste di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità la cui tempestività di trasmissione dal venditore al distributore è già regolata dal comma 41.2 del Testo integrato della qualità dei servizi gas).

A fronte di tali proposte i venditori e loro associazioni di categoria hanno richiesto di:

- a) limitare gli obblighi alle richieste di prestazioni pervenute complete;
- b) limitare le nuove disposizioni ai clienti finali con consumi annui superiori ai 200.000 Smc;
- c) fissare un obbligo di tempestività con tempi tra 2 e 5 giorni lavorativi dopo avere adottato un protocollo unico di comunicazione tra distributori e venditori;
- d) prevedere una congrua remunerazione delle attività aggiuntive richieste.

L'Autorità ritiene senz'altro accoglibile la prima richiesta con particolare riferimento alle richieste di preventivo, che verranno affrontate nel paragrafo successivo, mentre per quanto riguarda la seconda richiesta si segnala come l'attuale ambito di applicazione della Parte III del Testo integrato di fatto esclude i clienti finali con consumi annui superiori ai 200.000 Smc in quanto tale tipologia di utenza è di norma alimentata in media pressione.

Non si condivide invece l'affermazione che non sia opportuno fissare fin d'ora un tempo massimo di trasmissione delle richieste di prestazioni in assenza di un protocollo unico di comunicazione tra distributori e venditori. Infatti, si ritiene che con i mezzi attuali normalmente utilizzati dai venditori per l'invio di una comunicazione scritta ai distributori, sia con fax sia con strumenti telematici, si

possa fissare un tempo massimo di 2 giorni lavorativi per l'invio senza che questo comporti un aggravio per i venditori stessi rispetto alla prassi attuale. Tuttavia in questa prima fase si ritiene da una parte opportuno elevare tale tempo massimo a 3 giorni lavorativi (comma 34.4) e, dall'altra, stimolare le associazioni dei distributori e dei venditori di gas a proporre uno standard nazionale di trasmissione delle richieste di prestazioni relative alla qualità commerciale nei minimi tempi tecnici necessari (comma 34.5).

Quanto infine alle presunte attività aggiuntive, si ritiene che la registrazione delle richieste pervenute dai clienti finali, comprensiva delle date di ricevimento e di invio delle medesime al distributore, sia già prassi abituale e strumentale allo svolgimento dell'attività di vendita, e che non si renda quindi necessaria una remunerazione aggiuntiva. Inoltre, l'adozione di un unico protocollo di trasmissione delle richieste di prestazioni comporterà evidenti risparmi nei costi attualmente sostenuti dai venditori, costretti ad utilizzare modalità differenti di invio delle richieste ai distributori di volta in volta interessati.

Preventivazione per l'esecuzione di lavori

Il terzo documento di consultazione ha ribadito quanto più volte affermato dall'Autorità che il preventivo rappresenta una fase cruciale ai fini della tutela del cliente finale, dato che esso contiene tutte le informazioni necessarie a identificare in modo completo la prestazione da fornire (oggetto del lavoro, costi, tempi, ecc.).

L'introduzione di ulteriori obblighi di registrazione e tempestività per i venditori di gas naturale rende necessaria la regolazione dei casi di incompletezza della richiesta di preventivo. Il terzo documento di consultazione ha quindi proposto di:

- a) definire i dati minimi che il cliente deve fornire all'atto della richiesta di preventivo perché questa sia considerata completa;
- b) stabilire che per i venditori di gas naturale, limitatamente ai preventivi, gli obblighi di registrazione e di tempestività decorrano dalla data di ricevimento della richiesta di preventivo completa dei dati di cui alla lettera precedente;
- c) stabilire che il tempo di preventivazione decorra per i distributori dalla data di ricevimento della richiesta di preventivo completa dei dati di cui alla lettera a).

Più in dettaglio, sono stati proposti come dati minimi per ritenere completa la richiesta di preventivo:

- a) ubicazione del punto di riconsegna del gas;
- b) dati identificativi del cliente finale associato a tale punto dal quale o per conto del quale viene richiesto il preventivo;
- c) potenzialità totale degli apparecchi installati presso il cliente finale;
- d) categoria d'uso del gas;
- e) per punti di riconsegna con prelievi annui superiori a 200.000 metri cubi standard, impegno giornaliero, espresso in metri cubi standard/giorno, e prelievo annuo previsto;
- f) limitatamente al caso di richiesta di preventivo per l'esecuzione di lavori complessi, l'eventuale ulteriore documentazione necessaria per la predisposizione del preventivo.

La maggior parte dei soggetti consultati ha condiviso tali proposte con le seguenti differenziazioni:

- a) una parte dei soggetti e un'associazione dei consumatori si è dichiarata d'accordo con le proposte dell'Autorità ritenendo che esse consentono di determinare la completezza delle

richieste e chiariscono quando partire con il calcolo del tempo di effettuazione della prestazione;

- b) un'associazione ed un distributore hanno richiesto una riduzione dei dati minimi, suggerendo di non considerare:
- la categoria d'uso del gas,
 - l'impegno giornaliero per punti di riconsegna con prelievi superiori a 200.000 metri cubi standard poiché esclusi dall'applicazione del provvedimento,
 - gli eventuali documenti da approntare, da presentarsi da parte del cliente finale in caso di accettazione dell'offerta per l'esecuzione dei lavori;
- c) un'associazione ha richiesto di integrare i dati minimi, suggerendo di aggiungere:
- il tipo di utilizzatore (caldaia riscaldamento, caldaia produzione vapore, forno, ecc.);
 - la pressione di fornitura richiesta;
 - l'informazione sul consumo annuo per i punti di riconsegna con prelievi annui superiori a 50.000 m³ (e non a 200.000);
 - il massimo prelievo orario (dato di controllo rispetto alla potenzialità);
 - le ore di utilizzo giornaliero;
 - il massimo prelievo giornaliero (dato di controllo rispetto all'informazione precedente);
 - il periodo di utilizzo annuo (dato di controllo);
 - il tipo di attività produttiva (es. ceramica, fusione metalli, ecc.);
 - il periodo indicativo nel quale si richiederebbe l'esecuzione dei lavori.

Infine, un'associazione dei distributori e venditori ha dichiarato di non condividere le proposte dell'Autorità in quanto al fine di valutare la completezza delle informazioni contenute nel preventivo servono competenze tecniche e che per fornire un'informazione completa ed esaustiva sui dati da comunicare in fase di inoltro della richiesta di prestazione sarebbe necessario definire un'articolata casistica (in particolare per lavori complessi).

Alla luce delle osservazioni pervenute, l'Autorità ritiene che si debbano confermare le proposte formulate nella terza consultazione riducendo peraltro i dati minimi per ritenere completa una richiesta di preventivo ai seguenti dati (comma 36.7):

- a) ubicazione del o dei punti di riconsegna del gas;
- b) dati identificativi del cliente finale associato a tali punti nel caso in cui il preventivo venga richiesto dal cliente finale o da un venditore per conto del cliente finale;
- c) potenzialità totale degli apparecchi installati presso il cliente finale;
- d) categoria d'uso del gas;
- e) per punti di riconsegna con prelievi annui superiori a 200.000 metri cubi standard, impegno giornaliero, espresso in metri cubi standard/giorno, e prelievo annuo previsto.

Verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale

All'Autorità sono pervenute segnalazioni circa le seguenti criticità in tema di effettuazione della verifica del gruppo di misura:

- a) la formulazione del comma 43.7, lettera b), può dare adito a difficoltà di attuazione che potrebbero essere superate riferendo l'anno che deve intercorrere tra due verifiche del gruppo di misura al periodo intercorrente tra la prima verifica e la data di ricevimento della richiesta della successiva verifica del gruppo di misura;
- b) le attuali regole di computazione dei tempi di effettuazione non tengono conto del tempo di invio del gruppo di misura ad un laboratorio, nel caso in cui ciò avvenga.

Tali criticità sono state superate mediante la modifica dei commi 43.7, lettera b), e 48.9.

Obblighi di informazione dell'esercente ai clienti

Poiché le modifiche apportate alla Parte III del Testo integrato in tema di completezza dei preventivi, tempestività di trasmissione della richiesta del cliente finale al distributore ed obblighi conseguenti di registrazione sono finalizzati ad innalzare la tutela dei clienti, è necessario che essi vengano adeguatamente informati dal venditore o dal distributore all'atto della richiesta della prestazione.

Per tale motivo il documento per la consultazione ha proposto nella versione preliminare delle modifiche una integrazione all'articolo 59 del Testo integrato, che non avendo raccolto in consultazione obiezioni, viene riproposto nel provvedimento di modifica.

Tempi di attuazione delle modifiche ed integrazioni introdotte alla Parte III

Il terzo documento di consultazione prevedeva l'entrata in vigore delle nuove disposizioni a partire dall'1 ottobre 2005.

La maggior parte dei soggetti che hanno inviato osservazioni ha richiesto di prevedere l'entrata in vigore delle disposizioni, prevedendo comunque la loro attuazione non prima di 90 giorni dall'emanazione del provvedimento. Un soggetto ha segnalato l'opportunità che siano lasciati almeno sei mesi per l'implementazione delle modifiche al Testo integrato.

In generale i soggetti consultati hanno segnalato l'opportunità che l'entrata in vigore delle modifiche fosse comunque successiva alla definizione di un unico protocollo di comunicazione tra i distributori ed i venditori.

L'Autorità condivide l'opportunità di definire un unico protocollo di comunicazione la cui individuazione può essere finalizzata entro tre mesi dalle associazioni dei distributori e dei venditori. Tuttavia ritiene di confermare l'introduzione delle nuove disposizioni anche in assenza di tale protocollo in quanto è comunque possibile per i venditori ottemperare ai nuovi obblighi anche mediante i mezzi di trasmissione delle richieste attualmente utilizzati.

Pertanto, l'Autorità al fine di rispondere alla richiesta di una maggiore gradualità di attuazione delle nuove disposizioni avanzata dai soggetti consultati:

- a) ha posticipato l'avvio della loro attuazione all'1 gennaio 2006 (commi 73.5 e 74.3);
- b) ha previsto che entro il 31 ottobre 2005 le associazioni di categoria dei distributori e dei venditori definiscano uno standard nazionale di trasmissione delle richieste di prestazione di qualità commerciale (comma 34.5).